



Continuano le brillanti operazioni di contrasto al traffico illegale dei cuccioli di cane: il sequestro preventivo si conferma strumento primario per una efficace azione di PG

Sequestrati dal Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia 400 cuccioli di cane da Est Europa a Palmanova: stroncato un nuovo traffico che ha già ucciso alcuni piccoli

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

“26 maggio, 14:31 - (ANSA) - UDINE, 26 MAG - Il corpo forestale del Friuli Venezia Giulia ha sequestrato questa notte 400 cuccioli di cani, di diverse razze pregiate, trasportati illegalmente in Italia dall'Europa dell'Est. I 400 cuccioli erano stipati in due grandi furgoni che la guardia forestale ha intercettato intorno alle 4 del mattino lungo la A4 all'altezza di Palmanova (Udine). I cuccioli, malnutriti e disidratati, sono stati posti sotto sequestro. Almeno 7 non sono sopravvissuti al viaggio, uno era già morto quando gli agenti della forestale hanno fermato i furgoni. Gli altri sono stati trasferiti in alcuni canili della zona. Nei prossimi giorni, una volta convalidato il sequestro dal gip, i cagnolini potranno essere dati in affidamento.”

27 maggio - Il Messaggero Veneto on line: UDINE. Il corpo forestale del Friuli Venezia Giulia ha sequestrato questa notte 400 cuccioli di cani, di diverse razze pregiate, trasportati illegalmente in Italia dall'Europa dell'Est. I 400 cuccioli erano stipati in due grandi furgoni che la guardia forestale ha intercettato intorno alle 4 del mattino lungo la A4 all'altezza di Palmanova (Udine). I cuccioli, malnutriti e disidratati, sono stati posti sotto sequestro. Almeno 7 non sono sopravvissuti al viaggio, uno era già morto quando gli agenti della forestale hanno fermato i furgoni. Gli altri sono stati trasferiti in alcuni canili della zona. Nei prossimi giorni, una volta convalidato il sequestro dal gip, i cagnolini potranno essere dati in affidamento. I cuccioli sono tutti di età inferiore ai tre mesi, staccati dalla mamma dopo un mese di vita, sprovvisti di vaccini, certificati e controlli. Secondo quanto si è appreso i cani erano probabilmente destinati alla vendita sul mercato di Napoli, a prezzi variabili dai 700 ai 2-3 mila euro l'uno. Il guadagno per i trafficanti di animale è ingente. Per questo il commercio illecito si è intensificato e la Forestale ha potenziato i controlli. I due conducenti dei furgoni, un napoletano e uno straniero, sono stati denunciati a piede libero.”

Ormai contro il traffico internazionale di cuccioli è guerra a tutto campo. Dopo le recenti brillanti operazioni – in diverse località – del Corpo Forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, delle Polizie Municipali e Polizie Provinciali, spesso con il proficuo supporto delle guardie ecologiche volontarie, l'ultima importante operazione è firmata dal Corpo Forestale regionale del Friuli Venezia Giulia che in un sol colpo ha stroncato un trasporto illegale di 400 cuccioli.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si tratta di operazioni rilevanti e significative, per le quali va il nostro più vivo plauso a tutti gli operatori delle varie forze di polizia impegnati in questi ultimi mesi nel contrasto a questa bieca forma di traffico. Anche perché queste indagini sono sempre frutto di un lavoro a monte complesso e difficile, oltre che di un impegno professionale costante e di alto livello, e portate avanti nei confronti di soggetti abili e dotati di coperture ed organizzazioni articolate. Il plauso è doveroso anche come riconoscimento pubblico alla serietà operativa di tutte queste forze di polizia che – senza tante chiacchiere – in silenzio e con tenacia si dedicano al contrasto a questo tipo di reati, al contrario di altri operatori di PG (per fortuna pochi, ma ci sono...) che preferiscono passare il proprio tempo in inutili e defatiganti controversie ancora sulle “competenze” ed “incompetenze” in tali settori e amano più dedicare ore ai forum sulle disquisizioni se mi spetta o no intervenire sui reati a danno degli animali invece di agire concretamente sul territorio.

Peraltro queste operazioni stanno dimostrando nei fatti la totale infondatezza di tutte quelle tesi che vorrebbero i reati in questione solo di competenza esclusiva di alcuni organi di polizia. Da mesi stiamo assistendo a sequestri di cuccioli attuati anche da forze di polizia che certamente nella loro *mission* istituzionale non hanno storicamente il contrasto ai reati a danno degli animali (si pensi al riguardo – per tutte – alle recenti validissime operazioni della Guardia di Finanza che sta assumendo un ruolo primario in questo settore...). Tutte operazioni, compresi sequestri, avallate e confermate dalle magistrature competenti le quali – evidentemente – neppure si pongono il problema delle “competenze” di PG ad intervenire (problema che – altrettanto evidentemente – è ormai solo un ludico e vuoto esercizio mentale di qualche residuale operatore di PG).

Ma l'operazione del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia merita di essere segnalata anche per un altro aspetto, puramente procedurale, di estrema rilevanza in relazione al sequestro operato. Infatti, evidenziato che si tratta di un sequestro preventivo e non di un sequestro probatorio (e dunque di una scelta rituale assolutamente corretta e proficua)¹, va ancora

¹ Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci-Diritto all'ambiente Edizioni - www.dirittoambienteditzioninet : “(...) A nostro avviso il sequestro probatorio è un sequestro debole, sotto il profilo sostanziale e procedurale, ma soprattutto in relazione alla capacità di tenuta in sede di convalida, conferma nel tempo e riesame. Sono proprio i suoi presupposti logici che ne minano la consistenza. Già a livello letterale, è chiaro che dal carattere “probatorio” di tale sequestro ci si attende solo ed esclusivamente un fine di prova. Tutto qui. Non anche un fine di inibizione della continuazione dell'attività illecita e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (che invece è la mission del sequestro preventivo...). Dunque, qui tutto ruota intorno alla sola prova. L'oggetto del sequestro viene sottoposto a tale misura solo ed esclusivamente al fine di assicurare le finalità di prova in relazione alle dinamiche, alle sostanze, alle strutture, alle morfologie o quanto altro vogliamo che resti assicurato e congelato nel sistema probatorio penale nelle fasi successive. Ma una volta che queste stesse finalità possono essere facilmente raggiunte anche con altri mezzi, ad esempio foto o filmati o analisi, ecco che cessa l'esigenza cautelare posta alla base di tale tipo di sequestro e - dunque - esso è a quel punto inutile... (...)D'altra parte in tal senso va richiamato il disposto dell'art. 262 del codice di procedura penale che prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando “non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova”. Né si può certo surrogare tale preciso dettato con finalità di impedire la prosecuzione del reato atteso che tale finalità



rilevato che nonostante il numero rilevante di cuccioli sequestrati gli stessi sono stati tutti positivamente sottratti dalle mani del trafficante ed avviati verso sistemazioni terze idonee ed opportune, senza che l'ipotesi di nominare custode lo stesso trafficante sia stata presa in considerazione. E questo nonostante le oggettive difficoltà che il personale di PG ha certamente incontrato, stante appunto il fatto che i cuccioli erano veramente numerosi. Il che dimostra che anche in condizioni critiche si può evitare di affidare in custodia gli animali sequestrati al soggetto denunciato per gli stessi fatti... Mentre una delle argomentazioni che alcuni operatori di PG prospettano in questi casi per giustificare tali affidamenti è la difficoltà nel custodire gli animali. E su questo specifico argomento ci siamo già espressi con un nostro chiaro intervento sulle pagine di questa testata on line proprio alcuni giorni or sono.²

è riservata al sequestro preventivo (anche se poi – nella realtà delle cose concrete – spesso si sortisce l'effetto pratico di lasciare nella disponibilità dell'imputato o di altri il bene, anche in presenza dei presupposti che legittimerebbero il sequestro preventivo e dunque con il rischio di prosecuzione attiva del reato). In caso di restituzione del bene sequestrato, che pure spesso sorprende gli agenti firmatari del sequestro, nulla si può obiettare in tal contesto a livello procedurale, perché bene avrebbe fatto, invece, l'operatore di P.G. (come da sempre andiamo sostenendo) a procedere con un sequestro preventivo, istituto molto più robusto ed impegnativo sotto il profilo della tenuta sostanziale e rituale dato che si basa sulla necessità - appunto - di "prevenire" la reiterazione del reato e che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze. Ben oltre, dunque, le semplici esigenze di prova che - comunque - sono assorbite ed assicurate nel contesto anche di tale sequestro. (...)"

² Articolo pubblicato il 20 maggio 2012: *"Un animale sequestrato dalla PG perché vittima di maltrattamento può essere affidato in custodia giudiziaria al soggetto denunciato per il maltrattamento stesso? A cura del Dott. Maurizio Santoloci* - Il sequestro degli animali maltrattati è un dovere primario della polizia giudiziaria operante nei casi specifici di reati a danno degli animali medesimi perché sarebbe assurdo – già a livello logico prima ancora che giuridico – accertare in flagranza un reato di maltrattamento in atto, individuare il responsabile, assicurare le fonti di prova e limitarsi ad inoltrare la comunicazione di notizia di reato al PM lasciando che l'azione di maltrattamento poi continui senza sottrarre l'animale maltrattato dalle mani del maltrattatore. Il fine – primario – della PG di impedire che i reati (compresi quelli a danno degli animali) vengano portati ad ulteriori conseguenze verrebbe in tal caso palesemente superato. Cioè omesso. E su questo punto la nostra tesi "storica" è stata sempre chiara e coerente in ogni sede seminariale ed editoriale.

Ed inoltre abbiamo sempre ritenuto che per raggiungere tale specifica finalità (impedire la prosecuzione e/o reiterazione del reato) non è sufficiente (né formalmente idoneo) il sequestro probatorio, ma serve il sequestro preventivo di (doverosa) competenza diretta della PG in flagranza di reato.

A questo punto, ribadita a chiare lettere la doverosità del sequestro (soprattutto preventivo) di un animale in caso di flagranza di reato di maltrattamento come atto urgente ed inderogabile di iniziativa della PG operante, sotto pena di consentire in alternativa la continuazione e/o reiterazione del reato stesso a danno dell'animale se non sequestrato e, dunque, lasciato nella libera disponibilità del soggetto denunciato per tale reato, resta da chiedersi se sia logico (e legittimo) dopo un sequestro affidare poi in custodia giudiziaria l'animale maltrattato allo stesso soggetto maltrattatore (oggetto di denuncia al PM) che viene nominato custode giudiziario dell'animale stesso.

Si sottolinea che il fine di tale sequestro (preventivo) è quello – appunto – di sottrarre l'animale maltrattato dalle mani del maltrattatore, allo scopo – appunto sempre preventivo – di evitare che la libera disponibilità dello stesso animale nelle mani dello stesso maltrattatore possa consentire ulteriori conseguenze di maltrattamento o – addirittura – di uccisione dell'animale medesimo. Evidentemente in tale dinamica penalmente rilevante la PG ha rilevato gli estremi oggettivi e soggettivi di un'azione di maltrattamento posta in essere e tale da giustificare il proprio intervento repressivo.



Appare a questo punto quanto meno singolare che in un primo momento la PG intervenga – appunto in modo repressivo (e ricordiamo che funzione primaria della PG è appunto quella repressiva dei reati, e non solo quella di denunciare gli stessi al PM) per impedire la prosecuzione del reato in atto a danno dell'animale e proceda al sequestro del medesimo animale proprio con lo specifico fine di sottrarlo dalla libera (ed illegale) disponibilità del soggetto in questione (che sta diventando indagato) e poi – alla fine – di fatto e sostanzialmente riconsegna allo stesso soggetto maltrattatore l'animale medesimo nominandolo custode giudiziario dello stesso ai fini procedurali. C'è da chiedersi cosa è successo nella dinamica dei fatti in questa breve mora temporale. Il verbale (che in genere dura pochi minuti nella stesura) si apre con una premessa che vede il soggetto autore del maltrattamento e soggetto qualificato come idoneo e capace di proseguire e/o reiterare il maltrattamento stesso (e dunque si attiva il sequestro preventivo a suo carico); poi - all'improvviso - quello stesso soggetto, che nella riga precedente del verbale è indicato con tali caratteristiche soggettive, improvvisamente muta radicalmente nella visione di qualificazione e considerazione del nostro ufficiale di PG il quale adesso – nella riga successiva del verbale medesimo – lo inquadra come persona talmente affidabile da indirizzare verso di lui la nomina di un incarico pubblico di estrema e gravosa rilevanza procedurale e sostanziale quale quella di custode giudiziario.

Il soggetto denunciato per il reato di maltrattamento - improvvisamente - in corso di redazione degli stessi atti che lo porteranno ad essere indagato (e poi probabilmente imputato) per il reato di maltrattamento di colpo diventa persona "idonea" ai sensi del codice di procedura penale per assumere le vesti di custode; da maltrattatore si trasforma in soggetto di garanzia (verso se stesso) per tutelare l'animale (da lui fino a pochi minuti prima maltrattato) da forme di maltrattamento... a sua opera!

Francamente il tutto mi sembra piuttosto illogico. E' vero che il codice di rito non proibisce espressamente di affidare in custodia giudiziaria un bene al soggetto destinatario del verbale di sequestro, e proprio per questi beni inerti a volte sono per prassi affidati in custodia al soggetto indagato (ad esempio a volte i cantieri edili), ma è anche vero che tale prassi va contestualizzata al caso concreto e non può essere applicata in modo standard e trasversale senza un minimo di razionalizzazione logica, prima ancora che giuridica.

Perché altrimenti – ragionando in modo puramente ed astrattamente teorico ed asettico – potremmo affidare in custodia giudiziaria l'auto sequestrata al posto di blocco su strada all'autista denunciato per guida in stato di ebbrezza ed alterazione da stupefacenti, ed il "panetto" di cocaina al corriere denunciato per spaccio, o l'arma al rapinatore dopo le formalità di rito. Si dirà che sono casi impossibili stante il tipo di reato ed il rischio connesso. E perché per l'animale deve essere automaticamente possibile? Forse perché nella cultura di molti ancora i reati a danno degli animali sono reati di serie "minore"? I beni del cantiere edile sono beni inerti ed inanimati, un animale è un essere vivente e senziente e questo non può non essere valutato.

E poi c'è il problema del rischio. Perché il dato di fatto oggettivo è che in molti casi di tali affidamenti è accaduto che l'animale nelle more del processo è "scomparso". Perché "rubato" o "fuggito". Insomma è sparito. Ed addio prova del reato. E chissà quale fine ha fatto tale particolare "corpo di reato". E dunque questo è un rischio oggettivo e concreto, da valutare in sede di affidamento in custodia dell'animale maltrattato che – in quanto essere senziente ed in grado di soffrire e dunque capace di provare ulteriori sofferenze (concetto forse ancora non ben chiaro ad alcuni) dovrà certamente essere destinatario di una procedura un po' diversa da quella riservata ad una autoradio oggetto di ricettazione o ad una confezione di profumo oggetto di furto al supermercato.

Molte volte si afferma che è difficile dopo il sequestro trovare un luogo ed una persona ove sistemare l'animale sequestrato e per tale motivo si ricorre alla prassi in questione. E' vero che questo tipo di sequestro pone a volte problemi pratici di ricerca del custode e del luogo di custodia. Ed allora? Questo basta a giustificare tale prassi?

Se si accetta tale principio, e si estende ad altri settori, anche il sequestro di rifiuti tossici su veicolo in strada porta problemi di affidamento; e dunque sarebbe logico affidarlo ai trafficanti? E se si tratta di rottami ferrosi radioattivi, che facciamo? Le difficoltà sono minori? Li affidiamo al gestore indagato?

Compito della PG è portare a termine le proprie procedure anche superando con impegno e diligenza ostacoli di tal genere, senza cercare strade più veloci ma certamente inopportune.

Oltretutto in sede di riesame si possono creare con tale prassi i presupposti per arrivare – anche comprensibilmente – ad un dissequestro dell'animale con restituzione all'indagato. Infatti si potrebbe in sede di ricorso argomentare – in modo anche convincente – che la PG è stata incoerente nello stesso verbale perché

Quindi, da parte nostra non possiamo che ribadire la piena adesione a questo tipo di scelte procedurali e sostanziali da parte delle forze di polizia impegnate – trasversalmente - in questo settore. Anche considerando la ormai rilevante serialità e sistematicità di questo tipo di traffici che genera lucri elevatissimi e che merita realmente un impegno di contrasto continuo e diffuso su tutto il territorio nazionale.

Maurizio Santoloci

Publicato il 2 giugno 2012

prima esterna un pericolo di continuazione e/o reiterazione del reato di maltrattamento ad opera dell'indagato, e poi affida nelle mani dell'indagato stesso l'animale maltrattato. Ricorrono tutti i presupposti per rendere credibile una assenza di rischio ed anche un ridimensionamento generale delle accuse.

Anche in relazione alle frequenti "sparizioni" successive degli animali in caso di tali affidamenti prima o poi sarà necessaria una riflessione, anche in ordine alla genesi originaria di tale procedura, all'affidabilità del soggetto prescelto, al metro di valutazione oggettivo e soggettivo utilizzato per tarare tale affidabilità anche collegandola alla tipicità specifica del caso concreto, alle condizioni soggettive dell'indagato/custode, al rischio connesso e tratto dalla dinamica dei fatti e conseguentemente valutato, ed infine alla contestualizzazione del caso concreto rispetto alla specificità del reato contestato anche a livello di collocazione generale entro i caratteri del tipo di reato stesso (per essere più chiari: ad esempio, un soggetto già pluridenunciato per traffico internazionale di cuccioli, anche se ancora non pregiudicato in senso tecnico e dunque sulla carta formalmente incensurato, con una storia di accertamenti pregressi di indagine con denunce per traffici seriali ed animali morti e/o maltrattati, dedito oggettivamente a tale attività in modo "professionale", ed inquadrato in un contesto di scenario di traffico di cuccioli stabile e pianificato, sulla base di quale iter di valutazione può essere ritenuto soggetto "idoneo" per essere nominato custode giudiziario della ennesima cucciolata a lui sequestrata? E se tale cucciolata muore o scompare dopo tale eventuale affidamento in sequestro, può apparire logico aprire una riflessione sull'iter di valutazione che ha portato a decidere per tale affidamento?)."